

## 1. Nome e definizione

<sup>1</sup>-A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata "Forum Genitorialità" [in seguito: l'Associazione], con sede indipendente decisa dal comitato.

<sup>2</sup>-Le terminologie vengono espresse al femminile ritenuto che i termini utilizzati sono da intendere sia al maschile che al femminile

## 2. Finalità (scopo)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>-L'Associazione ha quale fine la messa in rete di enti ed associazioni che già offrono formazione per genitori o un sostegno mirato alla valorizzazione delle competenze genitoriali.

<sup>2</sup>-L'Associazione aspira, in particolare, a:

- a) raccogliere e valorizzare le esperienze dei suoi soci e le attività a sostegno dei genitori da loro proposte;
- b) individuare e promuovere sinergie tra enti ed associazioni affiliate;
- c) rilevare i bisogni di formazione degli enti associati e costruire assieme delle proposte formative in base alle necessità emerse;
- d) promuovere l'azione dei soci;
- e) promuovere l'informazione sulla formazione e la consulenza genitoriale alle famiglie e alla popolazione.
- f) quale ente mantello si propone come risorsa consultiva per le autorità esecutive e legislative Cantonali e Comunali riguardo i temi legati alle politiche familiari

<sup>3</sup>-L'Associazione si rifà espressamente ai contenuti della Carta del Forum Genitorialità, la quale costituisce complemento al presente Statuto.

## 3. Mezzi, contributi sociali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>-Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione dispone:

- a) dei contributi obbligatori dei soci attivi<sup>3</sup>, il cui ammontare è stabilito annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci<sup>4</sup>;
- b) delle quote facoltative versate dai Soci passivi<sup>5</sup>;
- c) delle sovvenzioni accordate dagli enti pubblici competenti;
- d) da contributi e donazioni spontanee elargite da terze persone fisiche e giuridiche.

<sup>2</sup>-A fronte di attività particolari, l'Associazione può concordare con soci, enti pubblici e terzi privati una partecipazione finanziaria, compatibilmente con le possibilità degli attori coinvolti.

## 4. Soci - ammissione<sup>6</sup>

<sup>1</sup>-Ogni persona giuridica, ente o associazione con sede nella Svizzera di lingua italiana e attiva nell'ambito della formazione e consulenza a favore dei genitori può diventare Socio attivo a condizione che:

- a) non persegua alcun scopo di lucro;
- b) abbia avviato progetti di formazione e consulenza a favore della valorizzazione delle competenze genitoriali;
- c) condivide e applichi i principi di riferimento della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la Carta del Forum;
- d) sia disposta a fornire all'Associazione i dati da essa richiesti e a partecipare alle sue attività;
- e) paghi la quota annuale.

<sup>2</sup>-Le richieste d'ammissione vanno inoltrate al Comitato in forma scritta; l'Assemblea sociale delibera sull'ammissione<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> art. 60 cpv. 1 CC e art. 91 ORC

<sup>2</sup> art. 71 e 75a CC e art. 92 lett. h ORC

<sup>3</sup> art. 4 cpv. 1 Statuto

<sup>4</sup> art. 8 cpv. 4 lett. e Statuto

<sup>5</sup> art. 4 cpv. 2 Statuto

<sup>6</sup> art. 65 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CC

<sup>7</sup> art. 8 cpv. 4 lett. f Statuto

## 5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

## 6. Dimissioni ed esclusione<sup>8-9</sup>

<sup>1</sup>-Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento. La quota sociale dell'anno corrente non è rimborsata. La lettera di dimissioni deve essere inviata al Comitato per posta raccomandata.

<sup>2</sup>- Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento, fornendo una motivazione valida. L'Assemblea sociale delibera in merito all'esclusione<sup>10</sup>

## 7. Organi dell'associazione

<sup>1</sup>-Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale, formata da soci attivi;
- b) il Comitato direttivo [in seguito: Comitato], formato da membri eletti dall'Assemblea sociale;
- c) l'Ufficio di revisione nominato quale organo a norma di legge<sup>11 12</sup> con mandato di due anni.

## 8. L'Assemblea sociale<sup>13</sup>

<sup>1</sup>-L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente, previa convocazione da parte del Comitato<sup>14</sup>.

<sup>2</sup>- I soci vengono invitati all'Assemblea sociale con almeno un mese di anticipo, tramite comunicazione e-mail<sup>15</sup>.

<sup>3</sup>-In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una maggioranza semplice dei voti dei soci presenti<sup>16</sup>.

<sup>4</sup>-L'Assemblea sociale decide in merito ai seguenti punti<sup>17</sup>:

- a) nomina della Presidente del giorno;
- b) approvazione dei verbali delle Assemblee precedenti;
- c) approvazione del conto annuale;
- d) dà scarico al Comitato riguardo il suo operato;
- e) approvazione della proposta di impiego delle eventuali maggiori entrate del periodo;
- f) elezione annuale del Comitato<sup>18</sup>;
- g) nomina i membri del comitato e le rispettive cariche, nonché i revisori;
- h) approvazione delle modifiche allo Statuto<sup>19</sup>;
- i) approvazione delle modifiche alla Carta del Forum Genitorialità;
- j) determinazione del contributo dei soci<sup>20</sup>;
- k) ammissione ed esclusione dei Soci<sup>21</sup>.

---

<sup>8</sup> artt. 70 cpv. 2 e 72 CC

<sup>9</sup> art. 70 cpv. 2 CC

<sup>10</sup> artt. 65 cpv. 1 e 72 CC

<sup>11</sup> artt. 69b CC e 92 lett. m ORC

<sup>12</sup> p.to 14 Comunicazione UFRC 1/08 del 17.10.2008

<sup>13</sup> art. 64 CC

<sup>14</sup> art. 64 cpv. 2 e 3 CC

<sup>15</sup> artt. 66 e 67 CC

<sup>16</sup> art. 67 CC

<sup>17</sup> art. 65 CC

<sup>18</sup> art. 69 CC

<sup>19</sup> art. 60 cpv. 2 CC

<sup>20</sup> art. 3 cpv. 1 lett. a Statuto

<sup>21</sup> art. 65 cpv. 1 CC

## 9. Il Comitato<sup>22</sup>

<sup>1</sup>-Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri (enti soci), di regola con almeno uno dei quali sia genitore con figli nella scuola dell'obbligo, eletti dall'Assemblea dei soci. Il comitato avrà al suo interno una presidente, una vicepresidente, una segretaria di comitato, una cassiera.

<sup>2</sup>-Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

- a) dirigere l'attività dell'Associazione nel rispetto degli obiettivi fissati dallo Statuto e dalla Carta;
- b) l'assunzione e la gestione del personale a cui può delegare parte delle sue competenze, definendone i compiti e il mansionario;
- c) rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi;
- d) se necessario creare gruppi di lavoro;
- e) gestire e amministrare le risorse finanziarie dell'Associazione; allestimento del consuntivo e preventivo d'esercizio;
- f) organizzare e convocare l'Assemblea dei soci;
- g) proporre all'Assemblea tutte le decisioni che ritiene siano opportune;
- h) adottare le modifiche allo Statuto ed alla Carta del Forum Genitorialità approvate dall'Assemblea sociale;
- i) propone il presidente, il vice-presidente, il cassiere e il segretario di comitato; al termine del mandato del presidente il ruolo viene assunto di regola dal vice-presidente;
- j) esprimere pareri consultivi nell'ambito delle politiche familiari dopo condivisione in forma scritta tra i membri del comitato.

<sup>3</sup>-Ai membri è riconosciuto il rimborso delle spese documentate, per incarichi loro affidati dal Comitato. Il comitato può avvalersi di un segretariato operativo stipendiato ed eventuali ulteriori collaboratori. Il segretariato operativo non può essere membro del comitato, ma può assistere alle sue riunioni.

## 10. Revisione

L'Assemblea sociale nomina i revisori dei conti, i quali eseguono la revisione del conto annuale allestito dal Comitato e redigono una relazione all'indirizzo dell'Assemblea sociale.

## 11. Firma

Il Comitato designa le persone autorizzate a firmare e la modalità di firma.

## 12. Responsabilità<sup>23</sup>

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

## 13. Scioglimento dell'Associazione<sup>24</sup>

<sup>1</sup>-Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall'Assemblea sociale.

<sup>2</sup>-Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione va a un'istituzione di utilità pubblica, senza scopo di lucro, che persegue la stessa o una simile finalità<sup>25</sup>.

## 14. Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato **aggiornato** nell'ambito dell'Assemblea dei soci del **22 novembre 2021**, annulla e sostituisce la versione accettata il 5 giugno 2020.

<sup>22</sup> art. 69 CC

<sup>23</sup> art. 75a CC

<sup>24</sup> art. 76 CC e art. 93 ORC

<sup>25</sup> art. 57 CC